

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Programmazione, Bilancio, Enti locali, Affari Istituzionali e Generali, Controlli, Personale)

ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELL'AUTONOMIA

Testo licenziato con modifiche dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'art. 49 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto

a seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del

PROGETTO DI LEGGE N. 239

d'iniziativa dei consiglieri Zecchinato, Barbisan, Bisaglia, Brescacin, Cavinato, Cecchetto, Cestari, Corsi, Dolfin, Favero, Gerolimetto, Giacomin, Maino, Michieletto, Pan, Piccinini, Puppato, Sandonà, Scatto, Vianello, Villanova

licenziato il **07.02.2024** nella seduta n. **127** con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	n. 31	28	3	
Maggioranza richiesta	n. 16			

Relatore in Aula: il consigliere Marco ZECCHINATO Correlatore in Aula: la consigliera Vanessa CAMANI

ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELL'AUTONOMIA

Relazione

Relatore: il consigliere Marco ZECCHINATO

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

il 22 ottobre 2017 costituisce, per il popolo veneto e le istituzioni regionali, momento di approdo e di ripartenza per l'affermazione e il riconoscimento del proprio percorso di autonomia regionale.

Un'autonomia che ha un suo fondamento e significato, storico e culturale, quale espressione della identità di un popolo e di una cultura, prima ancora della previsione del suo riconoscimento costituzionale nella forma giuridica del regionalismo differenziato.

Un regionalismo differenziato che, nella previsione dell'articolo 116, terzo comma della Carta costituzionale, costituisce occasione e strumento per portare a compimento il disegno delle istituzioni della Repubblica dei Padri costituenti, come attualizzato dal legislatore costituzionale dei primi anni 2000; quanto sopra nella convinzione che il regionalismo, proprio perché differenziato, postula percorsi, soluzioni ed esiti, anche diversi fra le diverse regioni, in quanto propone ed offre alle regioni stesse la possibilità di valorizzare specificità e differenze, nel disegno di una Repubblica, certo una e indivisibile, ma che riconosce e promuove le autonomie locali, e che si esprime nel policentrismo ed equiordinazione dei livelli di governo, tutti chiamati ad operare sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Ed in tal senso lo Statuto del Veneto, nell'ambito dei suoi principi, riconosce (articolo 1) il Veneto quale "Regione autonoma", "in armonia con la Costituzione della Repubblica" e "l'autogoverno del popolo Veneto" (articolo 2) che "si attua in forme rispondenti alle caratteristiche e alle tradizioni della sua storia".

Il 22 ottobre 2017 ha così costituito, con lo svolgimento del referendum nelle forme e nei limiti assentiti dalla Corte costituzionale, il momento della chiara espressione di una palese volontà del Veneto di cogliere questa opportunità, al fine di vedersi riconosciute ulteriori forme di autonomia; e ciò ha costituito, come evidenziato dal Presidente della regione in occasione della sua audizione presso la Commissione parlamentare per le questioni regionali in sede di svolgimento dell'indagine conoscitiva sul processo di attuazione del regionalismo differenziato, "dato che merita una particolare attenzione politica ed istituzionale".

Il percorso che ne è seguito, in esecuzione e coerenza all'esito referendario, ha portato a formalizzare un'iniziativa regionale di percorsi e contenuti per il riconoscimento di forme di regionalismo differenziato, con l'individuazione di materie e funzioni, e a dare il conseguente mandato a negoziare un'intesa in capo al Presidente della Regione.

Ecco quindi che, nelle more di un percorso di attuazione del regionalismo differenziato, la celebrazione della ricorrenza del referendum diventa occasione per un incontro e confronto culturale ed una riflessione istituzionale, in funzione del sostegno al percorso di regionalismo differenziato intrapreso dalla Regione del Veneto.

In tal senso si propone (articolo 1) l'istituzione della "Giornata dell'Autonomia" e la celebrazione della sua ricorrenza annuale, nella data di svolgimento del referendum, con un programma di iniziative definite dalla Giunta regionale di intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale (articolo 2), che si propone sviluppato in momenti di studio e approfondimento, sia dal punto di vista storico e culturale, sia in ordine alle iniziative che possono essere assunte per il suo sostegno ed attualizzazione, anche operando su un piano di diritto comparato con analoghe esperienze e processi a livello nazionale ed europeo.

Un contributo in materia, in tal senso, potrà essere fornito, sotto un profilo tecnico e scientifico, dall'Osservatorio regionale sull'autonomia differenziata, istituito ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 44/2019.

La norma finanziaria completa l'articolato del progetto di legge.

In chiusura, va annotato che il provvedimento all'esame dell'Assemblea è stato presentato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 19 ottobre 2023, dove ha assunto il numero 239 tra i progetti di legge dell'undicesima legislatura.

Il 26 ottobre è stato assegnato in sede referente alla Prima Commissione.

Nella seduta del 10 gennaio 2024 è stato illustrato ai componenti della medesima Commissione.

Nella seduta del 7 febbraio, infine, la Prima Commissione ha esaminato il provvedimento, apportando alcune modifiche di carattere tecnico all'articolo 3 (Norma finanziaria), concludendo i propri lavori e licenziandolo a maggioranza.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente (Cestaro, Giacomin, Sandonà con delega Cavinato, Vianello), Liga Veneta per Salvini Premier (Cestari, Corsi, Favero), Veneta Autonomia (Piccinini); ha espresso voto contrario la rappresentante del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto (Camani).

ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELL'AUTONOMIA

Art. 1 - Istituzione della Giornata dell'autonomia e sua ricorrenza.

- 1. È istituita la "Giornata dell'autonomia", quale momento ed occasione per ripercorrere e sostenere, anche attualizzandolo, il percorso del popolo e delle istituzioni del Veneto per la affermazione ed il riconoscimento, in conformità ai principi costituzionali e statutari, della propria autonomia e del suo significato storico, culturale ed istituzionale per le comunità del Veneto.
- 2. La Giornata dell'autonomia è celebrata il 22 ottobre di ogni anno, ricorrenza dello svolgimento del referendum consultivo sull'autonomia del Veneto del 22 ottobre 2017, in occasione del quale il popolo Veneto ha espresso la propria volontà di vedere attribuite alla Regione del Veneto ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.

Art. 2 - Iniziative nella Giornata dell'autonomia.

- 1. La Giunta regionale definisce, d'intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, il programma della ricorrenza della Giornata dell'autonomia e le relative modalità organizzative.
- 2. Il programma prevede la promozione di iniziative di studio e di approfondimento di carattere storico-culturale e giuridico:
- a) sia dei valori e delle tradizioni del popolo e della civiltà veneta, su cui si fondano la cultura della autonomia del Veneto, le esperienze di autogoverno e le richieste di riconoscimento di forme e condizioni di autonomia;
- b) sia sul percorso istituzionale per il riconoscimento dell'autonomia del Veneto, sul suo stato di attuazione conseguente allo svolgimento del referendum e sul negoziato intrapreso con lo Stato e sulle iniziative che possono essere assunte per il suo sostegno ed attualizzazione;
- c) sia sulle forme di autonomia esistenti o sui processi tesi alla richiesta di autonomia in ambito nazionale ed europeo, al fine di approfondire e confrontare esperienze e percorsi di autogoverno dei popoli europei.
- 3. Il programma può altresì prevedere, anche avvalendosi del contributo scientifico dell'Osservatorio regionale sull'autonomia differenziata istituito ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 25 dicembre 2019, n. 44, l'organizzazione di convegni, seminari e giornate di studio e la realizzazione di iniziative, anche editoriali, con il coinvolgimento di enti ed istituzioni universitarie e di ricerca, mettendo a disposizione delle istituzioni e degli interessati le competenze e risultanze acquisite.

Art. 3 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 11 "Altri servizi generali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026.

2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall' articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e successive modificazioni.

INDICE

Art. 1 - Istituzione della Giornata dell'autonomia e sua ricorrenza.	3
Art. 2 - Iniziative nella Giornata dell'autonomia	3
Art. 3 - Norma finanziaria.	3